

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. Le associazioni hanno principio col 1° e col 15 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

Table with columns for 'PREZZO D'ASSOCIAZIONE' and 'PREZZO D'ASSOCIAZIONE Anno', listing prices for various regions like Torino, Piemonte, and Lombardia.

TORINO, Venerdì 8 Novembre

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Meteorological observation table for November 7th, 1861, including barometric pressure, temperature, and wind data.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 7 NOVEMBRE 1861

Relazione a S. M.

Sire,

Volendo proseguire l'opera rinnovatrice dell'amministrazione della finanza, il Ministro, alle cure del quale era stata commessa dalla S. M., doveva immediatamente sentire quanto fosse importante riordinare le dogane del regno per le quali si consegua meglio che un terzo delle pubbliche entrate. Nelle presenti nostre condizioni me utile è questo riordinamento, è necessario congiunto all'unificazione dei diversi sistemi doganali.

Non a privilegio, adunque, di una o d'altra città o provincia dovevano istituirsi dogane o depositi; ma la soltanto ove l'interesse generale del commercio e dell'erario lo richiedeva.

Ma poiché il principale vantaggio che le dogane interne offrivano a' negozianti era quello di poter pagare il dazio solo quando ritiravano le merci da' depositi, è stato reputato conveniente non solo di conservare questo vantaggio sotto altra forma a pro di quelli che ne godevano, ma di offrirlo egualmente a tutti, concedendo la facoltà di dare cambiali nel pagamento dei dazi, seguendo in ciò l'esempio della Francia, e il sistema da lungo tempo introdotto nelle provincie napoletane e siciliane, e prendendo le cautele perché si fatta agevolata data al commercio sul pagamento dei dazi non vada separata dalla sicurezza degli interessi del pubblico erario.

Ristretta nelle zone la vigilanza doganale, dovevano stabilirne le norme. Due metodi si seguivano dall'Amministrazione delle dogane. Ai tessuti si apponeva un bollo, od una lamina, ed il bollo e la lamina erano di per se soli sufficienti a comprovare il pagamento del dazio. Per tutte le altre merci solevano essere prova dello sdoganamento o della data esenzione il documento della dogana.

Con questo intendimento raccolsi intorno a me uomini chiamati dalle varie parti d'Italia, per scienza o per lunga pratica di sicuro consiglio, e con essi mi accinsi a diligentemente studiare qual fosse il migliore assetto da dare alle dogane.

Il nuovo regolamento che mi reco ad onore di sottoporre all'approvazione di V. M. posto a confronto colle abolite o vigenti leggi doganali degli antichi Stati d'Italia è di una semplicità che a prima giunta potrebbe sembrare eccessiva. Ma giova rammentare come nessuna parte dell'amministrazione pubblica sia stata mai tanto ingombra di cose vane o troppe quanto l'amministrazione doganale. Di ciò si trova la ragione nello avere spesso smarrito o dimenticato il fine pel quale le dogane erano istituite.

Il nuovo regolamento che mi reco ad onore di sottoporre all'approvazione di V. M. posto a confronto colle abolite o vigenti leggi doganali degli antichi Stati d'Italia è di una semplicità che a prima giunta potrebbe sembrare eccessiva.

Fissata la linea e la zona, il regolamento dispone le dogane in ordini e classi.

La prima questione che si affacciava alla mente era quella delle dogane interne. Per rendere libero il territorio e restringere nella zona la vigilanza e la giurisdizione doganale era necessario che le dogane fossero poste tutte sulla frontiera.

Ciò non pertanto, se da una parte le dogane interne, che già sono da tempo stabilite in molti luoghi dell'Italia superiore, arrecano ostacolo all'amministrazione e al commercio, dall'altra parte era necessario, per l'incassante incremento delle strade ferrate, stabilire uffici doganali nelle principali stazioni di esse, e dove est trasportata maggior copia di merci.

Non a privilegio, adunque, di una o d'altra città o provincia dovevano istituirsi dogane o depositi; ma la soltanto ove l'interesse generale del commercio e dell'erario lo richiedeva.

Ristretta nelle zone la vigilanza doganale, dovevano stabilirne le norme. Due metodi si seguivano dall'Amministrazione delle dogane.

Ma poiché il principale vantaggio che le dogane interne offrivano a' negozianti era quello di poter pagare il dazio solo quando ritiravano le merci da' depositi, è stato reputato conveniente non solo di conservare questo vantaggio sotto altra forma a pro di quelli che ne godevano, ma di offrirlo egualmente a tutti, concedendo la facoltà di dare cambiali nel pagamento dei dazi, seguendo in ciò l'esempio della Francia, e il sistema da lungo tempo introdotto nelle provincie napoletane e siciliane, e prendendo le cautele perché si fatta agevolata data al commercio sul pagamento dei dazi non vada separata dalla sicurezza degli interessi del pubblico erario.

Con questo intendimento raccolsi intorno a me uomini chiamati dalle varie parti d'Italia, per scienza o per lunga pratica di sicuro consiglio, e con essi mi accinsi a diligentemente studiare qual fosse il migliore assetto da dare alle dogane.

Il nuovo regolamento che mi reco ad onore di sottoporre all'approvazione di V. M. posto a confronto colle abolite o vigenti leggi doganali degli antichi Stati d'Italia è di una semplicità che a prima giunta potrebbe sembrare eccessiva.

Ma poiché il principale vantaggio che le dogane interne offrivano a' negozianti era quello di poter pagare il dazio solo quando ritiravano le merci da' depositi, è stato reputato conveniente non solo di conservare questo vantaggio sotto altra forma a pro di quelli che ne godevano, ma di offrirlo egualmente a tutti, concedendo la facoltà di dare cambiali nel pagamento dei dazi, seguendo in ciò l'esempio della Francia, e il sistema da lungo tempo introdotto nelle provincie napoletane e siciliane, e prendendo le cautele perché si fatta agevolata data al commercio sul pagamento dei dazi non vada separata dalla sicurezza degli interessi del pubblico erario.

le sottoposte apponendovi la sua firma, colla riserva che sarà poi presentato alla Camera legislativa.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA;

Ve ludo il Regolamento 12 settembre 1860 col quale fu provveduto al riordinamento ed alla unificazione delle Dogane nelle Provincie superiori del Regno;

Ve ludo la Legge del 4 agosto p. p., per la quale, approvandosi l'istituzione dei depositi con riesportazione nelle Provincie meridionali del Regno, fu coll'articolo 3 autorizzato il Governo a provvedere all'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti doganali ed a quant'altro occorresse allo scopo suddetto;

Considerando che tanto il Regolamento del 12 settembre 1860, quanto la Legge doganale del 19 giugno 1826 vigente nelle Provincie meridionali non corrispondono alle nuove condizioni del Regno; Visto come la diversità dei Regolamenti sia di grave ostacolo al rapido e libero procedimento dell'Amministrazione e del Commercio;

Considerando come dopo la estensione di una sola tariffa a tutte le Provincie sia necessario pur anche un solo Regolamento doganale per tutto il Regno;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, Sentito il parere del Consiglio dei Ministri; Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1. È approvato l'annesso Regolamento doganale firmato d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze.

Art. 2. Il detto Regolamento avrà vigore dal primo gennaio 1862.

Tutte le precedenti disposizioni contrarie a quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

Art. 3. I particolari Regolamenti per Genova, Livorno, Ancona e Messina sono mantenuti.

Art. 4. Il nuovo Regolamento doganale sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento alla prossima convocazione.

Art. 5. Il Ministro delle Finanze è incaricato di provvedere all'esecuzione del detto Regolamento.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Torino, addì 29 ottobre 1861.

VITTORIO EMANUELE.

P. BASTOGI.

Il N. 394 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.

(Segue il Regolamento, che si pubblicherà nel prossimo numero)

In udienza dell' 29 p. ottobre sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, S. M.

Nominò:

Gardoni dott. Luigi, Operatore di Chimica nell'università di Parma;

Giusti avv. Emilio, prof. sostituto d'Istituzioni di Diritto Civile nell'università di Bologna, prof. ordinario della stessa cattedra;

Reymond avv. Gian Giacomo, prof. d'Economia politica nell'università di Torino;

Canevini dott. Giovanni, prof. di Storia Naturale nel Liceo di Genova, ed assistente al Museo di Storia naturale in quella università, dottore aggregato di scienze fisiche, matematiche, e naturali nell'università medesima;

Vella cav. dott. Luigi, prof. di Fisiologia umana nell'università di Modena, direttore del relativo gabinetto;

Giovanardi dott. Eugenio, prof. d'Anatomia patologica nell'università suddetta, direttore del relativo gabinetto;

Manzini dott. Giuseppe, prof. d'Istituzioni farmaceutiche e tossicologia ivi, id. id.;

Puglia dott. Giuseppe, assistente al gabinetto di Fisiologia dell'università;

Maisseu Giovanni, assistente al gabinetto di Chimica generale nell'università suddetta.

Accettò la rinuncia di:

Pelagatti avv. Vincenzo, prof. emerito di Codice civile nell'università di Parma, conferendogli il titolo di professore emerito.

Collocò a riposo ed ammise a far valere i loro titoli alla pensione i signori:

Giusti Luigi, prof. d'Istituzioni di Diritto Civile nell'università di Bologna;

Castiglione sac. Carlo, primo distributore nella Biblioteca dell'università di Genova.

Rettificazioni sul Giornale del 5 novembre 1861, N. 270.

Zanetti, invece di Zanotti.

Gabrielli, invece di Gabriulli.

Zanetti Sofia, invece di Zanotti Sofia.

Con Decreti RR. dell' 24, 29 ottobre e 3 novembre 1861 vennero approvate le seguenti nomine e disposizioni:

Di Franco avv. Francesco, sotto commissario aggiunto di 2.ª cl. nel corpo del Commissariato generale della marina militare italiana, collocato in aspettativa per un anno in seguito a sua domanda;

Picco Carlo Federico, volontario in detto corpo, nominato scrivano nel corpo medesimo;

Sant'Elia Tommaso, farmacista aggiunto nel corpo sanitario militare della marina italiana, collocato in aspettativa per un anno per motivi di famiglia;

Raineri Maurizio, già viceconsole di marina, nominato applicato di prima classe nel Ministero della marina, riconfermato nel primitivo suo grado e qualità. Con Decreti ministeriali dell' 24 e 29 stesso mese di ottobre

Venno collocato a riposo

Tropeano Francesco, pratico di chirurgia di pianta nella cessata marina napoletana.

Venno promosso alla 1.ª classe

Agosti Francesco Saverio, capitano di fregata di 2.ª cl. nello Stato Maggiore generale della marina militare italiana.

S. M. con decreti dell' 27 scorso mese di ottobre, sulla proposta del ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, ha nominato a cavalieri dell'Ordine del Sa. Maurizio e Lazzaro, i signori Sella Giuseppe Venanzio di Biella. Carpi Leone di Cento (Ferrara).

Con decreto reale dell' 9 novembre 1861 il sotto commissario di guerra aggiunto nel corpo d'Intendenza Militare

Puzone Costantino venne collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

MINISTERO DELLA GUERRA

Circulari ai signori generali comandanti dei Dipartimenti e delle Divisioni militari; comandanti delle brigate, di tutti i corpi, istituti e stabilimenti militari e dei loro depositi; comandanti di Circondario, ecc. ecc.

Torino, 5 Ore 1861.

Con Reale Decreto 27 ottobre 1861 S. M. si è degnata di ordinare la promulgazione colla data di Sessa 30 ottobre 1860 del precedente suo Decreto portante abolizione penale per gli ufficiali ed individui dell'Esercito Reale i quali, essendosi allontanati dalle bandiere, abbiano preso servizio nell'Esercito dell'Italia meridionale.

Tale decreto si estenda non solo alle diserzioni semplici, ma altresì alle recidive, ed accompagnate da altre circostanze aggravanti, ed i militari ivi contemplati devono essere restituiti ai Corpi e nei gradi stessi che occupavano al momento della loro diserzione, conservando la sede di anzianità che vi avevano.

Per mandare pertanto a pieno effetto le benefiche disposizioni del detto Decreto, si dovranno osservare le norme seguenti:

1. I militari che già siano stati condannati, e stiano scontando alcuna pena pel reato sovra specificate, dovranno rivolgere totemente la domanda loro di voler fruire del beneficio del mentovato Decreto al comandante militare del luogo di pena dove si trovano detenuti, il quale la rivolgerà immediatamente all'Avvocato fiscale militare presso il tribunale da cui emanò la condanna, a cui si aspetta provvedere in conformità dell'art. 328 del Codice penale militare, e trasmettere per conseguenza al detto comandante la dichiarazione di ammissione all'indulto per la sua esecuzione;

2. Coloro che si trovino ora detenuti in aspettazione di giudizio, volgeranno la domanda sovraindicata al tribunale presso cui sono detenuti, il quale provvederà similmente in conformità del citato art. 328;

3. I militari già graduati che abbiano scontato la pena, ovvero abbiano fruito di precedente grazia sovrana, faranno domanda entro il corrente mese di novembre al comandante del proprio corpo di essere reintegrati nel rispettivo grado ed anzianità di cui per avventura fossero stati privati per effetto del detto reato. Il comandante trasmetterà la domanda all'avvocato fiscale militare da cui emanò la condanna, affinché promova similmente l'occorrente dichiarazione di ammissione, in virtù della quale il detto comandante provvederà per la reintegrazione invocata;

4. Gli ufficiali che stiano incorse nella dimissione dovranno, prima del 30 corrente novembre, costituirsi all'autorità militare più prossima al luogo di loro residenza, per cura della quale riceveranno l'opportuno foglio di via per recarsi al deposito del corpo cui appartenevano al momento della diserzione, dove, previa dichiarazione emanata per cura dell'avvocato fiscale militare di Torino, saranno similmente reintegrati nei gradi loro e nella rispettiva anzianità. L'autorità militare che avrà rilasciato il foglio di via informerà tosta-